

REGOLAMENTO PER GLI ARCHITETTI MEMBRI DI COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE

INDICE

- 1 - Premessa
- 2 - Definizione del ruolo dell'Architetto membro di Commissione consultiva presso le PP.AA.
- 3 - Doveri dell'Architetto membro di Commissione nei riguardi del proprio Ordine
- 4 - Norme alle quali l'Architetto membro di Commissione deve attenersi
- 5 - Motivi di esclusione
- 6 - Motivi di preferenza
- 7 - Validità

1. PREMESSA

Il presente Regolamento vale per tutti gli Architetti membri delle Commissioni consultive dei Comuni della Provincia di Siena a qualsiasi titolo nominati.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento costituisce violazione di norma deontologica. Nei confronti degli Architetti commissari che non abbiano rispettato i doveri e le indicazioni del presente Regolamento, il Consiglio dell'Ordine, ai sensi del "Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto" approvato con R.D. 23/10/25 n. 2537, potrà aprire procedimenti disciplinari.

2. DEFINIZIONE DEL RUOLO DELL'ARCHITETTO MEMBRO DI COMMISSIONE EDILIZIA

Il ruolo di commissario a qualsiasi titolo nominato comporta:

- a) attività di apporto professionale alle Amministrazioni Comunali al fine di offrire un contributo al lavoro di tutte le categorie tecnico-professionali in genere (dipendenti della Pubblica Amministrazione e liberi professionisti);
- b) attività di rappresentanza e di tutela dei diritti della categoria professionale dell'Architetto;
- c) attività di sorveglianza dei comportamenti professionali dei colleghi, Architetti e non;
- d) attività di contributo socio-culturale nei riguardi della collettività in genere.

L'incarico di commissario può essere accettato dall'iscritto se e solo se:

- non è stato componente della medesima Commissione, a qualsiasi titolo, nella precedente composizione;
- ritiene di avere il tempo disponibile e la possibilità di poter assolvere il compito assegnatogli con la massima serietà e coscienza, unite ad un sensibile e responsabile impegno culturale in modo tale da affermare la sua qualificante presenza in seno alla Commissione.

La carica di "Commissario in rappresentanza dell'Ordine" è volontaria e deriva da una autocandidatura con la quale l'Architetto si è proposto all'Ordine Professionale per essere

inserito in un apposito elenco degli “Esperti” disponibili a svolgere tale mandato, con nomina effettuata secondo le norme del presente Regolamento.

L'Architetto iscritto all'albo professionale potrà partecipare, in qualità di “Commissario”, ad una e una sola Commissione consultiva contemporaneamente.

3. DOVERI DELL'ARCHITETTO MEMBRO DI COMMISSIONE NEI RIGUARDI DEL PROPRIO ORDINE.

3.1 Obbligo di comunicazione all'Ordine della nomina di commissario.

L'Architetto nominato a qualsiasi titolo membro di Commissioni consultive delle PP.AA. dovrà darne comunicazione scritta all'Ordine (fax, lettera raccomandata, mail).

3.2 Obbligo di frequenza a tutte le attività delle commissioni.

Gli Architetti si impegnano ad essere sempre presenti, salvo comprovati motivi, a tutte le sedute della Commissione. E' facoltà del Consiglio dell'Ordine prendere provvedimenti di revoca e sostituzione nei confronti dei colleghi Architetti rappresentanti dell'Ordine da parte dei quali non risulti l'assidua frequenza nelle commissioni.

3.3 Tutela della categoria.

L'Architetto commissario è tenuto a segnalare tempestivamente in forma scritta al Consiglio dell'Ordine tutti i casi di progetti firmati da colleghi, Architetti e non, al di fuori dei limiti delle rispettive competenze.

3.4 Sorveglianza del prestigio e del decoro della categoria.

L'Architetto commissario è tenuto a segnalare in forma scritta al Consiglio dell'Ordine tutti i casi di comportamento scorretto e di mancato rispetto delle norme etiche e deontologiche, non solo nei riguardi dei colleghi Architetti, ma anche nei riguardi di committenti, di professionisti iscritti in altri Ordini o Collegi, e di terzi in genere.

3.5 Obbligo di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.

L'Architetto commissario è tenuto a partecipare alle riunioni organizzate dall'Ordine quali occasioni di dibattito e di confronto sulle esperienze e sui problemi inerenti il mandato ricevuto. Inoltre l'Architetto Commissario è tenuto a riferire al Consiglio dell'Ordine, ogni qualvolta richiesto, con circostanziata relazione scritta sullo svolgimento dei lavori della Commissione consultiva di cui fa parte a qualsiasi titolo nominato.

3.6 Obbligo di comunicazione all'Ordine della scadenza del mandato.

L'Architetto Commissario, a qualsiasi titolo nominato membro di Commissione consultiva, alla scadenza del proprio mandato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ordine.

3.8 Unicità dell'incarico

L'Architetto iscritto all'albo professionale potrà partecipare contemporaneamente ad una e una sola Commissione Edilizia Comunale, a qualsiasi titolo nominato.

3.9 Obbligo di non aver fatto parte, nello stesso Comune, di commissioni tecniche-consultive

L'Architetto iscritto all'Albo professionale non potrà far parte nello stesso Comune di commissioni tecnico-consultive di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo, il cui mandato sia terminato da meno di cinque anni.

3.10 Dimissioni

L'Architetto iscritto all'Albo professionale è obbligato a dimettersi alla fine naturale del mandato ed a comunicare tempestivamente le proprie dimissioni al Consiglio dell'Ordine. Il Commissario dimissionario potrà, per motivi di esclusivo interesse pubblico, continuare a svolgere l'incarico ricevuto per un massimo di ulteriori 90 giorni.

3.11 Obbligo di non accettare riconferme

L'Architetto iscritto all'Albo professionale è obbligato a non accettare eventuali conferme dello stesso incarico per una seconda volta consecutiva, sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore Pubblico. Ai fini del divieto sopradetto sono equiparati all'Architetto membro della Commissione anche gli architetti che siano con questo associati o abbiano collaborazioni continuative consolidate.

3.12 Unicità della nomina

L'Architetto iscritto all'Albo professionale non può accettare altre nomine per commissioni tecnico-consultive durante l'espletamento del mandato. In caso di doppia nomina, l'Architetto dovrà recedere da una delle due.

3.13 Condizione necessaria per l'inserimento nell'elenco degli "Esperti"

Condizione necessaria per l'inserimento nell'apposito elenco degli "Esperti", predisposto dal Consiglio dell'Ordine, è la trasmissione allo stesso di copia del presente Regolamento firmata dall'interessato per accettazione e presa visione.

4. INCOMPATIBILITA' PER LA CARICA DI MEMBRO DI COMMISSIONE CONSULTIVA.

I componenti elettivi delle commissioni consultive non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

5. NORME ALLE QUALI L'ARCHITETTO MEMBRO DI COMMISSIONE CONSULTIVA DEVE ATTENERSI.

5.1 Diritti del Cittadino e del Professionista

L'Architetto membro di commissione consultiva è tenuto a richiedere che i progetti siano sottoposti all'esame della commissione nel rispetto della loro successione cronologica (data di deposito della pratica presso l'ufficio protocollo della PP.AA.).

5.2 Istruttoria

L'Architetto membro di commissione consultiva è tenuto a verificare che il parere espresso dal tecnico istruttore sia, oltreché chiaro, da egli medesimo sottoscritto con esplicita dichiarazione circa la completezza della documentazione presentata e la piena conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. In caso contrario il commissario Architetto deve astenersi dall'esaminare il progetto verbalizzando con chiarezza la motivazione dell'astensione.

5.3 Lavoro nella Commissione

L'Architetto membro di commissione consultiva, a qualsiasi titolo nominato, è obbligato, per espressa prescrizione dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Siena, a:

- a) astenersi dal prendere in esame, in sede di commissione, progetti che presentino caratteristiche di insufficienza o di incompletezza ai fini di una loro chiara comprensione e definizione (anche se l'istruttoria d'ufficio presenta parere favorevole). Le motivazioni dell'astensione devono essere verbalizzate con chiarezza.
- b) controllare che tutti gli elaborati progettuali presentati (rilievi, rappresentazione dello stato attuale, grafici di progetto, documentazione catastale, relazioni, documentazione fotografica, ecc. .) siano firmati da un tecnico progettista regolarmente iscritto al rispettivo Albo Professionale. La stessa regola deve valere, oltretutto per un principio di perequazione nei riguardi del privato cittadino, anche nei confronti di progetti presentati da Enti Pubblici o di diritto pubblico (TELECOM, ENEL, etc .).
- c) verificare, prima di entrare nel merito, che i progetti presentati:

1. indichino chiaramente le generalità del/dei progettisti e portino la firma dei tecnici entro i limiti delle rispettive competenze professionali a termini di legge e secondo le direttive e delibere dell'Ordine;

2. non portino firme congiunte di tecnico laureato e tecnico diplomato qualora le opere esulino dalle competenze professionali di quest'ultimo, al fine di evitare che possano presentarsi gli estremi di concorso in esercizio abusivo della professione.

In caso l'Architetto commissario rilevasse la sussistenza di alcuni dei motivi di incompetenza professionale a termine delle leggi vigenti e secondo le direttive e delibere dell'Ordine, dovrà emettere e far verbalizzare il seguente parere:

"Visto il regolamento dell'Ordine degli Architetti per i membri delle Commissioni consultive dei Comuni della Provincia di Siena che obbliga gli iscritti ad evidenziare e a verbalizzare la problematica delle competenze professionali, anche al fine di evitare sanzioni disciplinari da parte del predetto Ordine, e rilevato che le opere in oggetto non sembrano rientrare nella sfera delle competenze professionali del tecnico progettista a norma del vigente regolamento della professione di >geometra R.D. 11.02.1929 n. 274< (ovvero di >ingegnere ed architetto R.D. 23.10.1925 n. 2537<), il sottoscritto (nome e cognome) ritiene doveroso ed opportuno esprimere parere contrario all'approvazione della pratica."

Inoltre, ogni caso rilevato dovrà essere tempestivamente comunicato in forma scritta al Consiglio dell'Ordine degli Architetti.

Il Presidente dell'Ordine e il Consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni, accertata la violazione, si impegneranno a provvedere e a promuovere tutte le azioni necessarie, ivi comprese quelle giuridiche e legali del caso anche in sede di Magistratura Ordinaria, a tutela del pubblico interesse nonché della categoria professionale dell'Architetto ed a promuovere tutti i provvedimenti e le sanzioni disciplinari nei riguardi degli eventuali propri iscritti responsabili.

5.4 Verbale della Commissione

L'Architetto membro di commissione consultiva è tenuto a:

- a) controllare la regolarità di compilazione del verbale di ogni commissione.
- b) verificare che il parere verbalizzato sia chiaro e inequivocabile: favorevole, contrario, sospeso, rinviato (per supplemento di istruttoria).
- c) esigere, in caso di pareri non espressi all'unanimità, che siano verbalizzati nominativamente i voti favorevoli, contrari e astenuti.

d) rifiutare la dizione "approvato a condizione" fatti salvi i casi in cui le condizioni dettate dalla commissione non alterino significativamente le soluzioni progettuali: le condizioni dovranno in tal caso essere formulate in termini di prescrizioni. Prima del rilascio del Permesso di Costruire o di altro analogo Titolo Autorizzativo dovranno comunque essere presentati all'Ufficio comunale competente nuovi grafici progettuali corretti i quali dimostrino con chiarezza che il progettista ha recepito le "prescrizioni" formulate dalla Commissione: responsabile di ciò rimane comunque solo e soltanto l'ufficio edilizia privata del Comune.

5.5 Validità legale della Commissione.

L'Architetto membro di commissione consultiva è tenuto a controllare che sussista sempre, sia all'inizio sia durante la riunione, il numero legale previsto Regolamento Edilizio del Comune. E' tenuto inoltre a rifiutarsi di accettare che commissari assenti siano dati, anche se con il loro consenso, presenti: i pareri espressi da commissioni non composte dal previsto numero legale sono invalidabili.

4.6 Compiti del Commissario

Sulla base dei precedenti punti (in particolare il punto 2.2 che attribuisce al tecnico istruttore la piena ed esclusiva responsabilità circa la conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie) il commissario, una volta effettuato il preliminare controllo circa il rispetto delle norme procedurali, dovrà basare la sua valutazione in modo oggettivo, garantendo uniformità sui criteri di giudizio nei confronti di tutte le pratiche esaminate. In particolare i Commissari dovranno rispettare la libertà nella composizione architettonica ed evitare atteggiamenti che possano pregiudicare la libertà di espressione dei progettisti, architetti e non.

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'Architetto che intende far parte degli appositi elenchi degli "esperti" per l'inserimento nelle terne richieste per le Commissioni consultive delle PP.AA., sarà escluso al verificarsi anche di una sola delle condizioni di seguito specificate:

6.1 La mancata presentazione alla sede dell'Ordine della scheda di disponibilità, del curriculum e della copia del presente Regolamento debitamente firmata per accettazione e presa visione;

6.2 L'essere incorso in provvedimenti disciplinari, (anni uno per chi sia stato oggetto di due ammonizioni, anni tre per la censura, mentre per il provvedimento di sospensione sarà deciso caso per caso dal Consiglio dell'Ordine);

6.3 Il rivestire cariche elettive nell'Ordine Professionale;

6.4 Il far parte di commissioni all'interno dell'Ordine Professionale;

6.5 Il far già parte, a qualsiasi titolo nominati, di commissioni tecnico-consultive;

6.6 L'essere in condizione di incompatibilità con riferimento alle Norme Deontologiche vigenti;

6.7 Il far parte di uffici tecnici comunali di comuni confinanti;

6.8 L'aver esercitato attività professionale nell'ambito del territorio del Comune nel quale l'Architetto è membro di commissioni consultive.

6. MOTIVI DI PREFERENZA

Il Consiglio dell'Ordine, tenuto conto dei motivi di esclusione di cui al punto precedente, predispone le terne dei nominativi da inviare alle PP.AA. che ne facciano eventualmente richiesta secondo i motivi di preferenza di seguito elencati:

6.1. La competenza professionale desumibile dal curriculum;

6.2 La partecipazione alle attività dell'Ordine professionale;

6.3 Il non aver rapporti di collaborazione nota e continuativa con uno dei membri uscenti dalla commissione consultiva;

6.4 Il non aver mai fatto parte di commissioni consultive.

Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine individui un numero di candidati maggiore a quanto richiesto, dovrà essere data preferenza al candidato che abbia partecipato al minor numero di commissioni consultive ed, in seconda istanza, al candidato che vi abbia partecipato da più tempo.

7. VALIDITA' DEL DOCUMENTO

Il presente regolamento ha valore immediatamente esecutivo per il Consiglio dell'Ordine, per quanto di competenza, e per tutti gli Architetti iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Siena nominati membri di Commissioni consultive presso le PP.AA. in data successiva all'approvazione dello stesso.

Il Regolamento ha invece valore di codice di comportamento per quei colleghi che non si trovassero nelle condizioni sopra elencate.

Siena, lì

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.PC.

SPAZIO RISERVATO AL CANDIDATO

Il sottoscritto,, iscritto c/o l'Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori e Conservatori della Provincia di Siena al n°....., dichiara di aver letto il presente Regolamento e di accettarne senza riserva alcuna termini e condizioni.

DATA E FIRMA *(PER ACCETTAZIONE E PRESA VISIONE)*

.....